

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CATANIA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

RUSSO Francesca, nata a Catania (CT) il 26.01.1984 e residente in Aci Sant'Antonio (CT), Via Marchese di Casalotto n. 68, C.F.: RSSFNC84A66C351U, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Catania**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede



in Catania, Via P. Mascagni n. 52, tutti elettivamente domiciliati
ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
con sede in Catania Via Vecchia Ognina n. 149, PEC:
ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E CONTRO

- i docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Catania -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A018 e PPPP;
- i docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto (c.d. GI) dell'Ambito Territoriale della provincia di Catania -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A018 e PPPP

-potenziali controinteressati-

OGGETTO

Inserimento in prima fascia delle GPS e seconda fascia delle GI dell'Ambito Territoriale della provincia di Catania.

^^^^

FATTO

La dott.ssa Russo Francesca è in possesso della Laurea specialistica in Psicologia conseguita presso l'Università degli Studi di Catania in data 19.11.2011 (*cfr. all. n. 1*), nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (*cfr. all. n. 2*).



La ricorrente ha prestato diversi anni di servizio nella scuola statale in qualità di docente supplente su posto normale: nell'a.a. 2015/2016 dal 03.09.2015 al 30.06.2016, nell'a.a. 2016/2017 dal 06.10.2016 al 30.06.2017, nell'a.a. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 14.06.2021 e in ultimo nell'a.a. 2021/2022 dal 29.11.2021 al 31.05.2022, giusti contratti di servizio allegati (*cfr. all. n. 3*).

L'O.M. n. 112/2022 consentiva alla ricorrente di presentare domanda nelle GPS e nelle GI per il triennio 2022/2024 (*cfr. all. n. 4*), però, nonostante la disciplina di reclutamento docenti converga nel considerare i titoli posseduti dalla stessa idonei all'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI, il Ministero dell'istruzione, ponendosi in netto contrasto col chiaro dettato normativo ed in particolare con quanto statuito dell'art. 2-ter, comma 1, dell'art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo, e dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017, nonché dell'art. 5 DM n. 131 del 2007, non le ha consentito l'accesso alle citate fasce, relegandola, invece, alla seconda fascia delle GPS e terza delle GI. Quindi, ella risulta inserita presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Catania in seconda fascia GPS e terza fascia GI per le classi di concorso A018 e PPPP, giusta scheda di valutazione titoli che si allega (*cfr. all. n. 5*).

Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32112; confr. tra le altre Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*) da



identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Ancora, sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823). La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali né all’annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

La domanda della ricorrente ha ad oggetto l’accertamento del suo diritto al collocamento nella giusta fascia in graduatoria stante il possesso dei requisiti (laurea magistrale unitamente ai 24 CFU) che, in base al combinato disposto dell’art. 2-ter, comma 1, art. 18-bis comma 1, ultimo periodo, art. 5 del Dlgs. n. 59/2017 e dell’art. 5 del DM n. 131 del 13.06.2007, sono titoli idonei all’accesso alla I^a fascia GPS e alla II^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. In una vicenda identica a quella in esame, infatti, la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto -per gli anni 2017-2020- sulla base dell’equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017 di cui



era invocata la disapplicazione (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 17123/2019).

Pertanto, la giurisdizione della presente controversia spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

2) Violazione degli artt. 2-ter, comma 1, 18-bis, comma 1, ultimo periodo, 5 del D.Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 del D.M. n. 131 del 2007.

L'ordinanza n. 112 del 06.05.2022 all'art. 3, comma 9, (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), prevede: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi (...), e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, (...);

2. (...);

3. (...)."

Così disponendo, l'OM n. 112/2022 impedisce a parte ricorrente, che possiede la laurea e i 24 CFU, di accedere in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS.

L'OM n. 112/2022 contrasta palesemente con l'intero sistema di reclutamento docenti.



Ma vediamo con ordine.

Mediante la pubblicazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59 “*Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*” è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente. Il suo art. 2 (*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*) statuisce che “1. Il sistema di formazione iniziale e di **accesso in ruolo a tempo indeterminato** si articola in:

- a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,(...);
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un periodo di prova in servizio (...).”

Il successivo art. 5 prevede che: costituisce **requisito per la partecipazione al concorso**, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, **il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico**, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, **e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.**

L'art. 2-ter, introdotto con l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022, **disciplina come si consegue l'Abilitazione all'insegnamento**, utile, secondo quanto precisato dal già citato art. 5 per accedere al concorso docenti.

Nello specifico, l'art. 2-ter statuisce che “**1.L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso**



universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. (...)”.

È, ormai, chiaro che l’abilitazione si consegue con l’acquisizione dei 60 crediti formativi, ma il legislatore, per tutelare coloro che avessero conseguito i 24 crediti prima della novella legislativa, ha introdotto la disciplina transitoria di cui all’art. 18-bis che prevede che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...), sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...).” Tale norma garantisce la validità dei 24 CFU conseguiti dagli aspiranti entro il 31 ottobre 2022.

Il Ministero ha, invece, riservato ai possessori dei 24 CFU un trattamento non conforme a quanto previsto e garantito dal legislatore, tant’è che gli nega, con la citata ordinanza, l’accesso alla prima fascia delle GPS.

E all’eventuale osservazione e/o obiezione che l’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 si riferisce ai requisiti da possedere per partecipare al concorso docenti per l’immissione in ruolo e non all’accesso nelle graduatorie per le supplenze si risponde sin d’ora invocando l’applicazione dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 194 del 22 agosto 2007, come meglio, *infra*, si dirà.



È illegittima la condotta del Ministero che vieta di fatto l'accesso alla I^a fascia delle GPS, benché il diritto di accedervi venga riconosciuto direttamente dalla legge.

Il quadro normativo citato dà sostegno alle pronunce dei Giudici del Lavoro che hanno inserito i ricorrenti nella I^a fascia GPS e II^a fascia GI equiparando i 24 CFU all'abilitazione (cfr. Trib. Messina, sentenza n. 1678/2022 del 16.09.2022; Trib. Cosenza, sentenza n. 1115/2021 del 18.05.2021; Corte Appello, Ancona, sentenza n. 21/2022; Trib. Fermo, sentenze nn. 8/2022 e 12/2022; Trib. Messina, sentenza n. 721/2022; Trib. Messina, ordinanze cautelari nn. 8497/2022 del 20.04.2022, 7421/2022 del 30.03.2022, 6771/2022 del 22.03.2022, 7073/2022 del 24.03.2022; 7085/2022 del 26.03.2022; Trib. Reggio Calabria, Sez. Lavoro, ordinanza n. 5389/2022; Trib. Catanzaro, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4089/2021 del 05.08.2021).

Nella recentissima sentenza n. 1678/2022 del 16 settembre 2022 il Giudice del Tribunale di Messina ha sancito che “Non si ignora che l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui “.....”; ha modificato l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso) statuendo che “(..)” (...) in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che “1. Fino al 31 dicembre 2024(..) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...). Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione nella presente controversia. (...). In



ragione di quanto esposto, va, dunque, riconosciuto il diritto alla ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso....” (cfr. all. n. 6).

Parte ricorrente osserva, ancora, che l’art. 11 dell’OM n. 112/2022 modifica le già esistenti ed istituite Graduatorie di istituto (per come fra poco si dirà) e nel modificarle dispone che esse sono “(...), articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia (...); b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia (...)” e, così disponendo, relega in terza fascia delle GI coloro ai quali il Ministero non ha consentito, in palese violazione di legge per come già sopra argomentato, l’accesso nella I^a fascia GPS.

La modifica che l’OM n. 112/2022 con il suo art. 11 compie sulle preesistenti GI è illegittima.

Ricordiamo a noi stessi che le GI sono state istituite con decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 194 del 22 agosto 2007, **con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo**, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 ove si legge che “*Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”.



L'art. 5 del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, disciplina e regola la GI, ed espressamente dispone che “*Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:*

I Fascia: (...);

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia (...):

I requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI sono, quindi, alternativamente, la specifica abilitazione “o” la specifica idoneità a concorso.

E' lapalissiano che la parte ricorrente possiede, ai sensi degli artt. 2-ter, 18-bis e 5 del D.Lgs. n. 59/2017 e dell'art. 5 del DM n. 131/2007, i requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI.

Il decreto ministeriale n. 131/2007 è tutt'oggi vigente e non poteva essere modificato da nessuna ordinanza, tantomeno dalla n. 112/2022 per diversi motivi:

- 1) essa è fonte secondaria gerarchicamente inferiore al decreto;
- 2) per regolamentare le graduatorie di istituto l'art. 4, comma 5, della L. 3 maggio 1999 n. 124 ha previsto una specifica procedura, cioè l'adozione di un regolamento da pubblicare sulla G.U.: (procedura rispettata solo con il DM. n. 131/2007).
- 3) in ultimo, ma non per importanza, **il legislatore non ha mai autorizzato il Ministero a modificare le GI**. Infatti, l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22 dell'08.04.2020, convertito con modificazioni nella legge n. 41 del 06.06.2020, prevede che nei limiti che qui interessano, **“in considerazione dell'emergenza**



epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999 n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, **ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024**, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, **con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.** (...)”.

Il legislatore ha citato espressamente i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 4 L. 124/1999 riferendosi, così, solo ed esclusivamente alle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS), giammai alle GI.

Dalla lettura della disposizione è palese che, vista l'eccezionalità e l'urgenza *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, **solo le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (c.d. GPS) e il conferimento delle relative supplenze - limitatamente dagli anni dal 2020 al 2024- potevano essere regolamentate con ordinanza in deroga alla procedura ordinaria**, che prevede, lo si ripete, l'adozione di un regolamento con decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, Legge 124/1999.

L'illegittima modifica delle GI ad opera dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 è improduttiva di effetti, cosicché le GI continuano ad essere, a tutt'oggi, disciplinate dal D.M. 131/2007 che prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il



possesso di specifica idoneità a concorso o abilitazione, requisiti che ai sensi degli artt. 2-ter, 5 e 18-bis del D.Lgs. n. 59/2017 sono posseduti da parte ricorrente.

Conclusivamente, si desidera evidenziare che la legge del 3 maggio 1999 n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*) all'art. 4 disciplina le *Supplenze* e al suo primo comma afferma che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.

Già dal tenore letterale di questo articolo è chiaro l'intento del legislatore: le graduatorie di circolo e di istituto sono state costituite per includervi gli aspiranti docenti pronti a partecipare al concorso e in attesa dell'indizione dei bandi; infatti, in caso di posti vacanti e nell'indisponibilità di personale di ruolo il ministero si avvale di questi aspiranti docenti che, lo si ripete, sono pronti per partecipare al concorso, ossia muniti dei titoli idonei per accedere e/o prendere parte al concorso.

Non v'è dubbio che gli artt. 2-ter, 5 e 18-bis del D.Lgs. n. 59/2017 indicano quali sono gli aspiranti docenti pronti al concorso.

Da tutto quanto argomentato si evince che il titolo di laurea unitamente ai 24 CFU è idoneo all'accesso nella prima fascia GPS e seconda GI sia che esso venga equiparato all'abilitazione (come



sostenuto da numerosa giurisprudenza di merito citata in ricorso) sia che venga considerato quale specifica idoneità al concorso, stante l'identità del risultato secondo quanto statuito dal citato art. 5 del DM n. 131/2007.

^^^^

La ricorrente possiede, altresì, il requisito di cui al comma 4 del novellato art. 5 D.Lgs. n. 59/2007, ossia l'aver prestato servizio per oltre tre anni nelle scuole statali, come risulta dalla documentazione allegata in atti.

Il Ministero, però, non le consente di fare ingresso nella prima fascia delle GPS e seconda GI.

La giurisprudenza di merito e quella amministrativa è pacifica nell'equiparare il servizio prestato all'abilitazione.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di *“...ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”* (cfr. CDS, sez. VI, sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020) (cfr. all. n. 7).



Anche il Giudice del Lavoro di Roma, nella sentenza n. 4782/2022 del 23.05.2022, ha riconosciuto la validità del servizio prestato dal docente precario ai fini del riconoscimento del suo diritto all'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia delle GI (cfr. all. n. 8).

Purtroppo, nonostante il pacifico orientamento della giurisprudenza il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni e si rifiuta di fare accedere la ricorrente nelle fasce cui ha diritto.

Eppure, l'adeguamento alle decisioni della giustizia amministrativa e di merito non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale, anzi ridurrebbe l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Catania -Sezione Lavoro-, con riferimento alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati, si rileva come la notifica nei modi ordinari ai docenti iscritti nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I. dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania per le classi di concorso A018 e PPPP, valida per gli anni scolastici 2020/2022, è sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari che per la difficoltà di identificarli tutti, anche in ordine alla loro residenza anagrafica. Pertanto, in applicazione dell'art. 150 c.p.c.

SI CHIEDE

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami.

^^^^

Per le suesposte ragioni, la dott.sa Russo Francesca, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,



CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che:

a) la ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e/o abilitante e, come tale, idoneo all'inserimento nella seconda fascia delle GI e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A018 e PPPP;

b) le tre annualità di servizio espletato dalla ricorrente nelle scuole statali sono titolo equiparato all'abilitazione, con conseguente suo diritto all'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Sicilia – A.T.P. di Catania di inserirla nelle predette graduatorie, e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;

- con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del C.U., ridotto alla metà, per € 259,00.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) titolo di studio posseduto dalla ricorrente;
- 2) certificato conseguimento dei 24 CFU;
- 3) contratto di servizio espletati dalla ricorrente;
- 4) domanda aggiornamento GPS e GI del 26.05.2022 prot. n. 7410314;
- 5) scheda di valutazione titoli della ricorrente;
- 6) sentenza del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 1678/2022 del 16.09.2022;
- 7) sentenza CDS n. 4167/2020 del 30.06.2020;
- 8) dispositivo sentenza Trib. Roma n. 4782/2022 del 23.05.2022;
- 9) D.M. n. 131/2007;
- 10) O.M. n. 112/2022;
- 11) Sentenza C.A. Ancona n. 21_2022;
- 12) Sentenza C.A. Ancona n. 56_2021;
- 13) Sentenza C.A. Ancona n. 88_2022;
- 14) Sentenza Trib. Cosenza n. 1115_2021;
- 15) Sentenza Trib. Enna n. 9_2022.

S. Mango d'Aquino, addì 28.01.2023

-avv. Mario Chieffallo-

